Spedizione in abbonamento postale

Anno 98° — Numero 65

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 11 marzo 1957

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via Marco Minghetti n. 31; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano Napoli, Firenze e Torino possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1957

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

(1544)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 6 febbraio 1957, n. 42.

Destinazione della somma di lire egiziane 150.000 (centocinquantamila) ricavata a saldo dalla vendita al Governo egiziano degli edifici scolastici italiani in Alessandria d'Egitto e dello stadio ex littorio al Cairo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministero degli affari esteri, d'intesa con il Ministero del tesoro e con il Ministero delle finanze, è autorizzato ad erogare, a sostegno delle istituzioni italiane in Egitto, la somma di lire egiziane 150.000 (centocinquantamila), ricavata a saldo dalla vendita al Governo egiziano degli edifici scolastici italiani in Alessandria d'Egitto e dello stadio ex littorio al Cairo.

Art. 2.

Per il conseguimento delle finalità di cui al precedente art. 1, il Ministero degli affari esteri è autorizzato a devolvere come appresso le somme sotto indicate:

lire egiziane 60.000 per la costruzione o l'acquisto di un edificio in Alessandria d'Egitto destinato a « Centro di attività sociali e culturali » della collettività italiana ed a parziale utilizzazione economica a beneficio di enti ed istituzioni italiane in quella città.

Il reddito dello stabile sarà amministrato ed erogato da un Comitato composto dal Console generale d'Italia che lo presiede, dai presidenti dei principali enti italiani esistenti in Alessandria d'Egitto ed, eventualmente, da altri esponenti della collettività italiana, designati dallo stesso Console generale.

Il predetto Comitato avrà il compito di assistere le istituzioni italiane più bisognose e di promuovere tutte quelle iniziative che saranno considerate utili per la collettività italiana. Per raggiungere le sue finalità, il predetto Comitato disporrà, altresì, di un capitale iniziale di lire egiziane 10.000 conferitogli con la presente legge;

lire egiziane 35.000 da destinarsi alla creazione al Cairo di un « Centro di attività sociali e culturali »;

lire egiziane 20.000 per l'acquisto di macchinari occorrenti all'ammodernamento della scuola tecnico-meccanica dell'Istituto « Don Bosco » in Alessandria d'Egitto. L'elargizione di questa somma avrà luogo alle condizioni e con le modalità stabilite dal Ministero degli affari esteri;

lire egiziane 10.000 all'Ospedale italiano di Alessandria d'Egitto e lire egiziane 15.000 all'Ospedale italiano del Cairo, per far fronte a particolari necessità della loro attrezzatura e sistemazione.

Art. 3.

Alla copertura delle spese previste dalla presente legge il Ministero degli affari esteri farà fronte, d'intesa col Ministero del tesoro, con la somma di lire egiziane 150.000 di cui al precedente art. 1 e che trovasi depositata presso il Consolato generale d'Italia in Alessandria d'Egitto.

Art. 4.

La legge 20 giugno 1952, n. 762, relativa all'acquisto della Villa Karam ad Alessandria d'Egitto e all'ampliamento ed ammodernamento dell'Ospedale italiano del Cairo, è abrogata.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 febbraio 1957

GRONCHI

SEGNI — MARTINO — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 8 febbraio 1957, n. 43.

Concessione di un assegno una tantum ai titolari di pensioni liquidate a carico del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, con decorrenza anteriore al 1° febbraio 1945.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Ai titolari di pensioni del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, liquidate con decorrenza anteriore al 1° febbraio 1945 ed ai loro superstiti è concesso in occasione delle feste natalizie, un assegno *una tantum* pari ad un dodicesimo dell'importo annuo della pensione liquidata a norma del regolamento approvato con regio decreto 30 settembre 1920, n. 1538, e successive modificazioni, comprensiva dell'assegno integrativo di cui all'art. 4 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435.

L'onere relativo alla concessione dell'assegno predetto è posto a carico del Fondo di integrazione istituito con l'art. 1 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 febbraio 1957

GRONCHI

SEGNI — ANGELINI — VIGORELLI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 8 febbraio 1957, n. 44.

Modifiche all'art. 1, comma secondo, della legge 10 marzo 1955, n. 95, circa le indennità ai componenti le Commissioni d'esame negli Istituti d'istruzione artistica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il secondo comma dell'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 95, è sostituito dal seguente:

« Sono abrogati il primo comma dell'art. 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1076, nonchè, limitatamente a quanto concerne le Commissioni per gli esami di maturità artistica e di diploma nei Conservatori di musica, l'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1075, ratificati con legge 21 marzo 1953, n. 190 ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 febbraio 1957

GRONCHI

SEGNI — ROSSI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 12 febbraio 1957, n. 45.

Estensione ai lettori di lingua e letteratura italiana presso istituti superiori esteri di alcuni benefici previsti dall'art. 98 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Per i professori italiani, che abbiano prestato servizio come lettori di lingua e letteratura italiana presso istituti esteri di istruzione superiore legalmente riconosciuti e siano stati successivamente assunti nei ruoli delle scuole secondarie italiane, il servizio prestato nelle università estere è computabile per la pensione a condizione che abbia avuto la durata di almeno un triennio senza interruzione.

Coloro che intendano valersi del beneficio di cui al precedente comma dovranno esibire un certificato del rettore dell'istituto estero dove hanno prestato servizio e versare all'Erario, anche in un'unica soluzione, una somma pari alla ritenuta per la pensione calcolata, per un periodo di tempo pari a quello valutabile per il riscatto, sullo stipendio spettante all'atto della domanda.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 febbraio 1957

GRONCHI

SEGNI — ROSSI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 12 febbraio 1957, n. 46.

Ricostruzione della carriera e della pensione agli insegnanti di lingua straniera.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli insegnanti elementari e medi di lingua tedesca, già di ruolo, cessati dal servizio dal 1922 al 1930 in seguito alla soppressione delle scuole di lingua tedesca per motivi inerenti alla situazione politica del tempo, hanno diritto al riconoscimento — agli effetti della carriera e della pensione — dell'intero periodo intercorso tra la cessazione e la riassunzione in servizio.

I benefici di cui al precedente comma si applicano anche nei casi in cui i provvedimenti di cancellazione dai ruoli siano stati disposti a domanda del dipendente, il quale abbia voluto sottrarsi in tal modo alla radiazione o ad imposizione di carattere politico; sono pure applicati a coloro che per gli stessi motivi non abbiano accettato la sede loro assegnata o le cui domande di assegnazione di sede non furono accolte perchè redatte in lingua tedesca, e che poi furono dichiarati dimissionari, ed infine a coloro che all'atto della cessazione dal servizio si trovavano ancora nel triennio di prova.

Art. 2.

Agli insegnanti elementari e medi, cessati dal servizio nel 1940 in seguito agli accordi italo-germanici sulle opzioni, è riconosciuto, agli effetti della carriera e della pensione, il servizio prestato dal 1940 in poi nei corsi e nelle scuole di lingua tedesca nell'attuale territorio della provincia di Bolzano.

Per ottenere la valutazione, agli effetti della pensione, del servizio di cui al precedente comma, gli interessati dovranno versare in conto entrate Tesoro un contributo pari al 6 per cento dello stipendio da prendersi a base per la liquidazione della pensione per ogni anno di servizio riconosciuto.

Art. 3.

Agli insegnanti di cui ai precedenti articoli 1 e 2 che non abbiano potuto o non possano essere riassunti in ruolo:

a) per decesso o per invalidità contratta posteriormente alla cessazione dal servizio;

b) per avere superato i limiti di età e di servizio previsti dalle vigenti disposizioni;

è riconosciuto — sempre agli effetti della carriera e della pensione — l'intero periodo compreso tra la cessazione dal servizio e la data di decesso o di insorgenza delle invalidità per gli insegnanti di cui al punto *a*) e tra la cessazione dal servizio ed il raggiungimento dei limiti di servizio e di età per gli insegnanti di cui al punto *b*).

Art. 4.

Gli insegnanti o, in caso di morte, i loro aventi causa dovranno presentare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda al provveditore agli studi di Bolzano, se insegnanti elementari, e al Ministero della pubblica istruzione, se insegnanti medi, al fine del riconoscimento dei benefici di cui alla presente legge.

Al momento della liquidazione della pensione diretta o di riversibilità da effettuarsi ai sensi della presente legge, si farà luogo al recupero dell'indennità una volta tanto in luogo di pensione, eventualmente corrisposta all'atto della cessazione dal servizio.

Art. 5.

Gli effetti economici dei benefici derivanti dalla applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge decorrono dal 1° gennaio 1956, restando esclusa la corresponsione di qualunque assegno arretrato per il periodo anteriore alla predetta data.

Art. 6.

All'onere di lire 54.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge si provvederà a carico del fondo di cui al capitolo n. 532 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1955-56.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 febbraio 1957

GRONCHI

SEGNI — ROSSI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 12 febbraio 1957, n. 47.

Istituzione del triennio di applicazione presso la Facoltà di architettura dell'Università di Palermo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dall'anno accademico 1955-56 è istituito presso l'Università degli studi di Palermo il triennio di applicazione della Facoltà di architettura, in aggiunta al biennio propedeutico della Facoltà medesima, istituito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 gennaio 1947, n. 324, a decorrere dall'anno accademico 1946-47.

Art. 2.

Alla Facoltà stessa restano assegnati i quattro posti di professore di ruolo, di cui al decreto Presidenziale 22 gennaio 1955, n. 36, ed i tre posti di assistente ordinario, di cui al decreto Ministeriale del 23 maggio 1955, pubblicato nel bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte 1ª, n. 43, del 27 ottobre 1955.

Art. 3.

Le attribuzioni che le vigenti disposizioni di legge e di regolamento demandano al Consiglio di Facoltà sono esercitate da un apposito Comitato, cui compete altresì il potere di formulare proposte di integrazione dello statuto per la parte relativa alla Facoltà.

Sino a quando non faranno parte della Facoltà di architettura dell'Università di Palermo almeno tre professori di ruolo, il predetto Comitato sarà composto di tutti i professori di ruolo di altre Facoltà o Scuole cui sono affidati insegnamenti nella Facoltà predetta.

Il Comitato di cui ai precedenti commi cesserà dalle sue funzioni allorchè alla Facoltà di architettura risulteranno assegnati almeno tre professori di ruolo.

Art. 4.

E' riconosciuta, ad ogni effetto, la validità dei corsi relativi agli insegnamenti del triennio di applicazione della predetta Facoltà, finora svolti in aggiunta ai corsi del biennio propedeutico della Facoltà medesima.

Art. 5.

La tabella *A*, annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, s'intende integrata, per l'Università di Palermo, con l'aggiunta della Facoltà di architettura. La tabella *D*, annessa al citato testo unico, è integrata, per l'Università medesima, con l'aggiunta delle seguenti parole:

« Facoltà di architettura: posti di ruolo numero quattro in virtù del decreto Presidenziale 22 gennaio 1955, n. 36 ».

Art. 6.

Mediante apposita convenzione da stipulare tra l'Università di Palermo, la Regione siciliana, e gli altri Enti locali, e da approvare con decreto Presidenziale su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di

concerto con quello per il tesoro, saranno determinati i contributi della Regione e degli altri Enti destinati al funzionamento della Facoltà di architettura.

La convenzione di cui al precedente comma avrà la durata di un ventennio e potrà essere rinnovata per uguale periodo di tempo.

Qualora la convenzione non venga rinnovata alla sua scadenza ovvero, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti cesseranno o non risulteranno più sufficienti, si intenderà senz'altro soppressa la Facoltà di architettura di cui agli articoli precedenti.

Art. 7.

A decorrere dall'anno accademico 1955-56 il contributo di funzionamento corrisposto dallo Stato all'Università di Palermo sarà aumentato della somma di lire 9.412.000.

Alla copertura dell'onere di cui al precedente comma si provvederà a carico delle dotazioni del capitolo n. 167 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1955-56 e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 febbraio 1957

GRONCHI

SEGNI — ROSSI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 15 febbraio 1957, n. 48.

Utilizzazione di parte del prestito di cui all'Accordo con gli Stati Uniti d'America del 23 maggio 1955, per finanziamenti industriali nell'Italia meridionale e insulare.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A valere sulle disponibilità dei prestiti fatti dal Governo degli Stati Uniti d'America al Governo italiano ai sensi della lettera *d*) dell'art. 2 dell'Accordo sulle eccedenze agricole, stipulato in data 23 maggio 1955, è autorizzato il prelevamento di somme fino all'ammontare di milioni 8750 di lire da destinare ai finanziamenti industriali nell'Italia meridionale ed insulare contemplati dalla legge 12 febbraio 1955, n. 38.

Art. 2.

Le somme prelevate a norma del precedente art. 1 affluiranno al bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario in corso e successivi e saranno versate all'Istituto per lo sviluppo economico nell'Italia meridionale (I. SV. E. I. MER.), all'Istituto regionale per il finanziamento delle medie e piccole imprese in Sicilia (I. R. F. I. S.) e al Credito industriale sardo (C. I. S.), rispettivamente nelle proporzioni del 61 per cento, del 29 per cento e del 10 per cento, quale aumento dei fondi di rotazione previsti dall'art. 2 della legge 12 febbraio 1955, n. 38.

Art. 3.

Per le operazioni relative ai finanziamenti sui fondi previsti dalla presente legge si applicano le norme, modalità ed agevolazioni previste dalla legge 12 febbraio 1955, n. 38.

Il servizio per capitale ed interessi della quota di prestiti di cui al precedente art. 1 viene assunto dagli Istituti assegnatari in parti proporzionali alle rispettive assegnazioni, e farà carico ai corrispondenti fondi di rotazione.

La differenza fra il saggio di interesse del 5,50 per cento posto a carico dei mutuatari ed il saggio di interesse dovuto ai sensi del precedente comma è trattenuta dagli Istituti come corrispettivo delle spese di amministrazione e del rischio.

Per tutte le operazioni da effettuarsi ai sensi della presente legge gli Istituti mutuanti potranno accendere ipoteca sugli immobili dell'azienda e costituire sugli impianti e macchinari il privilegio di cui al decreto legislativo 1° ottobre 1947, n. 1075, e successive modificazioni. E', inoltre, facoltà degli Istituti richiedere garanzie accessorie ove eccezionali considerazioni consiglino tale particolare cautela.

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a stipulare le convenzioni che si renderanno necessarie per l'attuazione della presente legge, nonchè ad introdurre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 febbraio 1957

GRONCHI

SEGNI — ZOLI — CORTESE — MEDICI — MORO

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1957.

Protezione temporanea di invenzioni, modelli e marchi, relativi ad oggetti che figureranno nella « XXIII Mostra nazionale della radio e della televisione » in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929,

riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda avanzata dal presidente dell'Ente organizzatore della esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXIII Mostra nazionale della radio e della televisione » che avrà luogo a Milano dal 14 al 23 settembre 1957, godranno della protezione temporanea stabilita dai regi decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel bollettino dei brevetti.

Roma, addì 25 febbraio 1957

Il Ministro: CORTESE

(1495)

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1957.

Sostituzione di membri nella Commissione provinciale per il collocamento di Rovigo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce, in due anni, la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto Ministeriale 8 ottobre 1954 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Rovigo e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Rovigo presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Paduan dott. Antonio, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Monge rag. Giovanni, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Gibin dott. Mario, rappresentante del Genio civile;

Pellegrini rag. Carlo, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Moreschini dott. Tullio, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Silvestrini Silvio, Paggioro Gelindo, Voltolina Bruno, Zanini Gino, Giacomelli Enzo, Modonesi Ferruccio e Doni Dante, rappresentanti dei lavoratori;

Cattozzo avv. Luigi, Osti dott. Giovanni, Traniello ing. Raffaele e Molinari Giuseppe, rappresentanti dei datori di lavoro;

Begossi Orlando, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 marzo 1957

Il Ministro: VIGORELLI

(1497)

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1957.

Sostituzione di membri nella Commissione provinciale per il collocamento di Cuneo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce, in due anni, la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto Ministeriale 24 novembre 1954 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Cuneo e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa,

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Cuneo presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Raimondi dott. Giuseppe, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Oppio dott. Andrea, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Falco geom. Giovanni, rappresentante del Genio civile;

Versino dott. Stefano, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Bagnis dott. Giuseppe, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Bertolino Roberto, Piccari Valerio, Signanini Paolo, Giraudo Giorgio, Nardo Umberto, Cappellaro Giacomo e Bortolomasi Pietro, rappresentanti dei lavoratori;

Quattrocchi dott. Lino, Bacco Giuseppe, Quarti rag. Luigi e Perlo Giovanni, rappresentanti dei datori di lavoro;

Basilotta dott. Alfonso, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 marzo 1957

Il Ministro: VIGORELLI

(1498)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Conferimento di benemerenze al merito della sanità pubblica

Estratto del decreto del Presidente della Repubblica in data 1° febbraio 1957, con il quale sono state conferite le seguenti benemerenze sanitarie al merito della sanità pubblica:

Medaglia d'oro: Alberti prof. Giuseppe; Bergamo professore Guido (alla memoria); Bioglio dott. Mario; Bordo Colomba (suor Giustina); de Leoni dott. Umberto; Diana dottor Felice; Gianelli dott. Angelo (alla memoria); Melis rag. Francesco; Piergrossi prof. Lamberto (alla memoria); Smerchinich prof. Giovanni (alla memoria).

Medaglia d'argento: Di Lorenzo prof. Ferruccio; Fratini prof. Carlo; Gortan dott. Giorgio; Guarini prof. Carlo; Mazza dott. Giuseppe; Porro dott. Nicolò; Santasilia Bianca.

Medaglia di bronzo: Lausi Ermenegilda.

Attestazione: De Peppo dott. Giuseppe; Rizzato suor Anna Ambrogia.

(1528)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « semeiotica medica » presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma è vacante la cattedra di « semeiotica medica », cui la Facoltà intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(1509)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 58

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 marzo 1957

1 Dollaro USA	624,86
1 Dollaro canadese	653,687
1 Franco svizzero lib.	145,66
1 Corona danese	90,685
1 Corona norvegese	88,04
1 Corona svedese	121,37
1 Fiorino olandese	164,94
1 Franco belga	12,511
100 Franchi francesi	178,377
1 Franco svizzero acc.	143,45
1 Lira sterlina	1761,375
1 Marco germanico	149,775
1 Scellino austriaco	24,181

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto . . . Lit. 1794,55 per una lira egiziana

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione delle indennità ed interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Opera valorizzazione Sila

Con decreto Ministeriale 10 gennaio 1957, n. 2511/415, registrato alla Corte dei conti in data 15 febbraio 1957, registro n. 4 Agricoltura, foglio n. 124, è stata determinata in via definitiva, ai sensi dell'art. 4, primo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156, in L. 507.476,30 (lire cinquecentosettemilaquattrocentosettantasei e cent. 30) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Casabona (Catanzaro) della superficie di ettari 30.74.02, espropriati nei confronti della ditta TALLARICO Giuseppe fu Ludovico e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila in forza del decreto Presidenziale 24 dicembre 1951, n. 1492, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 299 del 31 dicembre 1951 (supplemento ordinario n. 4).

Con lo stesso decreto Ministeriale sono stati, inoltre, determinati in L. 118.364 (lire centodiciottomilatrecentosessantaquattro) gli interessi relativi al predetto indennizzo.

La predetta indennità ed interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 620.000 (lire seicentoventimila) arrotondate ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di risparmio di Calabria, sede di Cosenza, e saranno svincolati dal competente tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione della predetta indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 305 del 3 dicembre 1956.

Con decreto Ministeriale 10 gennaio 1957, n. 2512/416, registrato alla Corte dei conti in data 15 febbraio 1957, registro n. 4 Agricoltura, foglio n. 125, è stata determinata in via definitiva, ai sensi dell'art. 4, primo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156, in L. 6.101.550 (lire seimilionicentounomilacinquecentocinquanta) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Casabona (Catanzaro) della superficie di ettari 181.74.40, espropriati nei confronti della ditta TALLARICO Giuseppe fu Ludovico e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila in forza del decreto Presidenziale 4 novembre 1951, n. 1235, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 275 del 29 novembre 1951 (supplemento ordinario n. 2).

Con lo stesso decreto Ministeriale, sono stati, inoltre, determinati in L. 1.535.027 (lire unmilionecinquecentotrentacinquemilaventisette) gli interessi relativi al predetto indennizzo.

La predetta indennità ed interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 7.635.000 (lire settemilioniseicentotrentacinquemila) arrotondate ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di risparmio di Calabria, sede di Cosenza, e saranno svincolati dal competente tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione della predetta indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 302 del 29 novembre 1956.

(1442)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Svincolo di terreni costituenti il « terzo residuo » e determinazione delle spese di trasformazione ammesse al rimborso per le quote dei terreni trasferite all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale

Con decreti del Presidente della Repubblica in data 27 dicembre 1956 sono stati disposti, nei confronti delle ditte di cui all'unito elenco vistato:

a) la rimozione del vincolo di indisponibilità sui terreni costituenti il « terzo residuo », a seguito di constatato adempimento degli obblighi di trasformazione (articoli 8 e 9 legge 21 ottobre 1950, n. 841);

b) il trasferimento a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale delle quote dei predetti terreni ad esso spettanti;

c) il rimborso da parte dell'Ente predetto nella misura per ciascuna ditta indicata, delle spese relative alle opere di trasformazione eseguite sulla quota dei terreni trasferiti all'Ente medesimo.

N. d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni vincolati	Decreto Presidenziale di esproprio e iscrizione vincolo indisponibilità				Decreto Presidenziale rimozione vincolo indisponibilità e liquidazione indennità				Estensione dei terreni trasferiti all'Ente di riforma	Estensione dei terreni conservati dalla ditta	Ammontare rimborso spese per opere trasformazione eseguite sui terreni trasferiti all'Ente
			N.	Data	Gazzetta Ufficiale		Data	Registrazione Corte dei conti					
					N.	Data		Data	Reg. Agric. N.	Foglio	Ha.	Ha.	Lire
	Ente Maremma tosco-laziale												
1	BASILI Anna fu Nicola	Anguillara Sabazia	4339	28-12-52	19 s. o. 8	24- 1-53	27-12-56	8- 2-57	3	325	37.18.60	36.91.40	8.138.550
2	D'ORAZIO Giovanni ed Evangelista fu Leopoldo e D'ORAZIO Paolo, Antonio e Gioacchino fu Marco	Roma	3638	18-12-52	15 s. o. 1	20- 1-53	27-12-56	8- 2-57	3	326	8.57.00	5.12.20	3.722.461
3	FERRAIOLI Marianna di Gaetano	Viterbo	3881	27-12-52	17 s. o. 1	22- 1-53	27-12-56	8- 2-57	3	327	32.92.08	37.52.37	4.961.149
4	GAGGIA Olga di Achille, maritata RICCI	Grosseto	3945	27-12-52	17 s. o. 2	22- 1-53	27-12-56	8- 2-57	3	328	31.91.58	124.52.05	9.074.423
5	GROTTANELLI Nella fu Ruggero, maritata FERRAGUTI	Roccastrada	3650	18-12-52	15 s. o. 1	20- 1-53	27-12-56	8- 2-57	3	329	52.53.20	17.95.53	10.489.349
6	OGNA Anita fu Giacomo, maritata ROSA	Santa Luce Orciano	3891	27-12-52	17 s. o. 1	22- 1-53	27-12-56	8- 2-57	3	330	24.23.89	12.76.04	1.393.626
7	OLIVIERI Oliviero fu Sante	Civitavecchia	3566	18-12-52	14 s. o. 5	19- 1-53	27-12-56	8- 2-57	3	331	1.68.80	7.82.70	207.866
8	PERUZZI Pietro-Paolo fu Andrea	Montalto di Castro	4100	28-12-52	18 s. o. 3	23- 1-53	27-12-56	8- 2-57	3	332	28.61.67	32.94.95	3.950.962
9	SALVIATI Averardo fu Antonio	Roma	4104	28-12-52	18 s. o. 3	23- 1-53	27-12-56	8- 2-57	3	333	42.60.80	119.64.10	5.659.212
10	SILI Francesco fu Alessandro	Roma	3844	27-12-52	16 s. o. 3	21- 1-53	27-12-56	8- 2-57	3	334	5.23.60	86.79.60	86.372

Roma, addì 26 febbraio 1957

Visto, p. *Il Ministro*: BOTTALICO

(1392)

Determinazione delle indennità dovute per la quota di terreni del «terzo residuo» trasferiti ad Enti di riforma in applicazione delle leggi di riforma fondiaria (Rettifiche).

Ente Puglia e Lucania

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma primo, della legge 15 marzo 1956, n. 156, è determinata in L. 2.901.294 (lire duemilioninovecentounomiladuecentonovantaquattro), l'indennità di espropriazione dovuta per i terreni siti in agro del comune di Ginosa (Taranto), di complessivi ettari 25.22.24, costituenti la quota del «terzo residuo», concesso al nome della ditta PARLAPIANO Giulio Cesare e Francesco fu Calogero, in virtù del decreto Presidenziale 29 novembre 1952, n. 2375 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 298 del 24 dicembre 1952, supplemento ordinario), da trasferirsi all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, decorrono dal 1° febbraio 1955.

I seguenti dati catastali, esposti nel sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

ALLEGATO 2

Errata:

Foglio mappa 114 N. mappa 2(p), Superficie Ha. 10.11.00.

Corrige:

Foglio mappa 114 N. mappa 2(p), Superficie Ha. 10.14.00.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizione per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma primo, della legge 15 marzo 1956, n. 156, è determinata in L. 3.108.203,55 (lire tremilionicentottomiladuecentotre e cent. 55) l'indennità di espropriazione dovuta per i terreni siti in agro del comune di Lesina (Foggia), di complessivi ettari 40.38.34, costituenti la quota del «terzo residuo», concesso al nome della ditta PARLATO Vincenzo fu Michele, in virtù del decreto Presidenziale 19 novembre 1952, n. 2328 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 295 del 20 dicembre 1952, supplemento ordinario n. 4), da trasferirsi all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, decorrono dal 1° settembre 1956.

I seguenti dati catastali, esposti nel sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

ALLEGATO 2

Errata:

Totale Reddito dominicale L. 20.055,88.

Corrige:

Totale Reddito dominicale L. 23.055,88.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizione per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(1484)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 25 gennaio 1957, recante le modalità per la concessione del rimborso previsto dall'art. 1 del decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1267, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1956, n. 1415, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 in data 1° febbraio 1957, pag. 457, all'art. 1, venticinquesima linea, al posto di «il luogo degli elementi» leggasi «in luogo degli elementi». All'art. 2, ventisettesima linea, in luogo di «presentata alla raffineria» leggasi «presentata dalla raffineria». All'art. 8, decima linea, in luogo di «con impugnazione della somma» leggasi «con imputazione della somma». All'art. 9, terza e quarta linea, in luogo di «decreto-legge 2 novembre 1956, n. 1267» leggasi «decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1267».

(1529)

REGIONE SICILIANA

Decreto assessoriale pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana» n. 34 del 22 maggio 1956.

DECRETO 7 maggio 1956 (317).

Approvazione del piano generale di bonifica del comprensorio di acceleramento Borgo Bonsignore.

L'ASSESSORE

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Visto il regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;

Vista la legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104;

Visto il piano generale di bonifica, redatto dall'Ente per la riforma agraria in Sicilia, del comprensorio di acceleramento di Borgo Bonsignore costituito dal progetto di massima delle opere di competenza della pubblica Amministrazione e dalle direttive fondamentali della conseguente trasformazione dell'agricoltura;

Considerato che gli elementi forniti nel piano soddisfano alle prescrizioni contenute nell'art. 4 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;

Che il piano ha lo scopo di indicare esclusivamente le opere pubbliche da eseguire e di determinare le direttive da osservare nella esecuzione delle opere di competenza privata;

Ritenuto che il piano comprende:

a) una descrizione dei caratteri fisici del comprensorio;

b) una descrizione della situazione idraulico agraria e sociale odierna, nonchè uno studio degli attuali ordinamenti della produzione;

c) l'esposizione dei nuovi ordinamenti produttivi che si propongono e del nuovo regime fondiario;

d) un piano di massima delle opere pubbliche con la loro sommaria elencazione e descrizione e con l'indicazione della relativa spesa presunta;

Visto il decreto del Provveditorato alle opere pubbliche n. 392 del 15 gennaio 1951 che disponeva la pubblicazione del piano generale di bonifica, a termine dell'art. 4 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;

Visti i referti dai quali risulta che non furono avanzati reclami od opposizioni contro il piano generale di bonifica del comprensorio Borgo Bonsignore durante il deposito e la pubblicazione degli atti relativi disposti con il citato decreto provveditoriale;

Visto il parere n. 5 espresso in data 22 maggio 1953 del Comitato tecnico provinciale per la bonifica integrale di Agrigento;

Visto il voto n. 30658 emesso in data 1° dicembre 1953 del Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche per la Sicilia;

Ritenuto che le opere di competenza della pubblica amministrazione previste nel piano sono le seguenti:

1) viabilità;
2) sistemazione laghetto Gorgo ed opere irrigue;
3) approvvigionamento idrico;
4) completamento Borgo Bonsignore;
5) opere di sistemazione fluviale;
6) rete elettrica.

Che le opere pubbliche sopra cennate si possono riconoscere, in linea di massima, necessarie ai fini generali della bonifica;

Considerato che le direttive della trasformazione agraria debbono tendere al conseguimento dei fini della bonifica e pertanto debbono servire:

1) ad assicurare un congruo assorbimento di lavoro;

2) ad assicurare la stabilizzazione dei lavoratori agricoli alla terra;

3) ad assicurare il perfezionamento e l'intensificazione dell'agricoltura, anche come presupposto tecnico-economico per il conseguimento dei fini di cui ai numeri 1 e 2, mediante l'imposizione di un carico di bestiame per ettaro;

Considerato che le direttive contenute nel piano di trasformazione sono state adeguate a quanto previsto dalla legge regionale n. 104 del 27 dicembre 1950, sulla riforma agraria;

Visto il voto n. 35 del 9 gennaio 1956, con il quale il Comitato regionale per la bonifica ha espresso parere favorevole per l'approvazione del piano generale di bonifica in esame;

A termini dell'art. 4 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e dell'art. 7 della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano generale di bonifica del comprensorio di acceleramento Borgo Bonsignore, redatto dall'Ente per la riforma agraria in Sicilia.

Tale piano si riferisce ad un territorio di Ha. 4702 delimitato dal seguente perimetro:

dalla costa del mare a km. 1,200 a sud della foce del fiume Magazzolo il confine va da est fino alle Case San Pietro inferiore. Da questo punto volge a nord seguendo la trazzera che attraversa la contrada Giardinello, arriva alle Case Giardinello proseguendo per il piano omonimo sino ad incontrare il fiume Magazzolo. Da qui, seguendo per un tratto il viottolo, attraversa la strada che parte dalla strada statale 115 e va verso il mare, passa a sud di Pizzi della Croce, va ad incontrare la statale 115 a 100 metri a sud del km. 149.

Sino a questo punto il confine della zona coincide con il confine del comprensorio delle Valli del Platani e del Tumarrano, mentre nel tratto che segue il confine attraversa territori classificati, corre lungo la detta statale sino al ponte sul fiume Platani, risale il corso del fiume che è limite fra i comuni di Cattolica Eraclea e Ribera, continua lungo il corso del fiume Platani verso nord, andando ad incontrare il ponte della strada ferroviaria Ribera-Montallegro. Da qui prosegue verso sud lungo le falde del monte Collerotondo seguendo per 500 metri circa una trazzera che va verso Cattolica Eraclea. Segue poi per un centinaio di metri un valloncello fino alla strada provinciale da Cattolica Eraclea a Montallegro in corrispondenza della curva di questa strada a 700 metri a nord della stazione di Cattolica Eraclea.

Segue il tracciato di questa strada, passa dinanzi la stazione di Cattolica ed a 300 metri a sud di questa, dove è il passaggio a livello, segue la ferrovia che va a Montallegro fino al ponte sul fosso Stagnone dove raggiunge il confine tra i comuni di Cattolica e Montallegro. Da questo punto il perimetro della zona coincide nuovamente con quello del comprensorio. Volge poi ad ovest seguendo questo confine ed incontra dopo 700 metri la strada per Montallegro che segue fino al territorio del comune di Montallegro (a circa 1 chilometro prima della curva precedente il km. 157) di qui si stacca seguendo una trazzera che con direzione ovest porta la linea contro l'emissario del laghetto Gorgo. Segue questo emissario che poi prende il nome di fosso della Gurra, e segna anche il confine tra il comune di Montallegro e Siculiana, sino al mare.

In dipendenza di tale piano sono fissate le seguenti direttive per la trasformazione fondiaria ed i conseguenti vincoli sugli immobili soggetti a bonifica:

Zona dei terreni irrigui:

a) Presentazione dei piani particolari per i fondi superiori a 20 Ha;

b) Per tutti i fondi, senza limite di superficie costruzione delle adacquatrici con quegli accorgimenti tecnici atti a ridurre al minimo il disperdimento delle acque. Tali costruzioni dovranno essere ultimate entro due anni dalla messa a disposizione dell'acqua;

c) Per tutti i fondi costruzione di opere di sistemazione atte ad impedire ristagni di acqua da eseguirsi entro due anni dalla costruzione dei canali collettori;

d) Fabbricati rurali: per i fondi di estensione superiore ai 10 ettari, obbligo di costruire una casa di abitazione per famiglia contadina per ogni 10 ettari di superficie. L'abitazione deve rispondere ai requisiti tecnici ed igienici ed essere costituita da almeno tre vani, di cui uno per cucina, con una superficie coperta non inferiore a mq. 65.

A tale obbligo dovrà ottemperarsi entro cinque anni dall'approvazione del piano generale per i fondi non obbligati alla presentazione del piano particolare, ed entro quattro anni dall'approvazione del piano particolare per i fondi soggetti a tale obbligo;

e) Viabilità: per i fondi di estensione superiore a 20 Ha. obbligo di allacciare il centro aziendale esistente o da costruire, alle vie pubbliche quando la distanza non superi km. 1 per le vie aziendali e km. 2 per le vie interaziendali, e quando non si rendano necessarie opere d'arte particolarmente onerose. Per i fondi di estensione superiore a 100 ettari le distanze si elevano rispettivamente a km. 2 ed a km. 4.

A tale obbligo dovrà ottemperarsi entro sei anni dall'approvazione del piano particolare;

f) Carico di bestiame: per i fondi superiori a 20 ettari allevare kg. 200 di peso vivo di bestiame per ettaro di cui il 60 per cento bovini stabulato.

A tale obbligo dovrà ottemperarsi entro sei anni dall'approvazione del piano particolare;

g) Altri fabbricati: per i fondi di estensione superiore a 20 ettari, costruire stalle in quantità proporzionata al carico di bestiame prescritto, e concimaie in muratura, in ragione di mq. 4 per ogni capo grosso, con idonei accorgimenti tecnici.

A tale obbligo dovrà ottemperarsi entro 6 anni dall'approvazione del piano particolare.

Zona dei terreni asciutti:

a) Presentazione del piano particolare per i proprietari di fondi di superficie superiore a 30 ettari;

b) Ordinamento colturale: per i fondi superiori a 30 ettari, comprendenti più di 10 ettari di seminativo abolire il riposo pascolativo ed il ringrano, salvo particolari condizioni che ne giustificano una ridotta applicazione;

c) Miglioramento pascoli: per i pascoli facenti parte di fondi superiori ad Ha. 30:

per i pascoli su terreni cosparsi di pietra: eseguire lo spietramento superficiale;

per i pascoli nudi: impiantare il 5 % della superficie ad arboreto o bosco di alto fusto;

per tutti i pascoli: decespugliamento, semprechè non sia pregiudizievole alla stabilità del suolo;

d) Carico di bestiame: per i fondi superiori a 30 ettari allevare kg. 80 di peso vivo di bestiame per ettaro. Ove si possa disporre di sufficiente acqua potabile il 50 % del bestiame sarà costituito da bovini semistabulati;

e) Sistemazione idraulico-agraria: eseguire opere di sistemazione adeguate atte ad impedire la erosione del suolo. Il 20 % della superficie dei singoli fondi dovrà venire investita da colture legnose agrarie e forestali in coltura specializzata o promiscua;

f) Fabbricati rurali: per i fondi aventi più di 30 ettari di superficie lavorabile ed approvigionabili con acqua potabile costruire una casa di abitazione per una famiglia contadina per ogni 30 ettari di superficie lavorabile. L'abitazione dovrà rispondere a requisiti igienici ed essere costituita da almeno tre vani di cui uno per cucina con una superficie complessiva coperta di mq. 65;

g) Altri fabbricati: per i fondi di estensione superiore a 30 ettari, costruire stalle in quantità proporzionata al carico di bestiame prescritto, e concimaie in muratura, in ragione di mq. 4 per ogni capo grosso, con idonei accorgimenti tecnici;

h) Viabilità: per i fondi aventi più di 30 ettari di superficie lavorabile allacciare il centro aziendale esistente o da costruire alla via pubblica rotabile, quando la distanza non superi i km. 1 per le vie aziendali e km. 2 per le vie interaziendali e quando non si rendano necessarie opere d'arte particolarmente onerose.

Tempo di esecuzione: i termini di tempo da assegnare per l'adempimento delle varie opere e trasformazioni saranno subordinati all'entità delle opere da eseguire; in ogni caso il termine massimo sarà di sei anni con inizio dall'approvazione del piano particolare.

Art. 2.

L'Ente per la riforma agraria in Sicilia è tenuto ad esibire ai proprietari, che ne facciano richiesta, il piano generale di bonifica permettendone la consultazione, presso gli uffici durante il normale orario di ufficio.

Il presente decreto sarà affisso all'albo pretorio dei Comuni il cui territorio rientra in tutto o in parte nel comprensorio delimitato. Alle conseguenti formalità provvederà a sue cure e spese, l'Ente per la rifroma agraria in Sicilia, il quale, entro un bimestre dalla notificazione del presente decreto, dovrà dare all'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste la prova dell'osservanza delle prescrizioni contenute nel presente articolo.

Palermo, addì 7 maggio 1956

L'Assessore: MILAZZO

(1532)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per titoli e per esami a cinquecento posti di dattilografo negli uffici giudiziari

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 25 marzo 1917, n. 481, che istituisce l'Opera nazionale per la protezione degli invalidi di guerra, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni e nelle imprese private;

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, sul riconoscimento della qualifica di combattente a favore dei legionari fiumani;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente benefici a favore degli ex combattenti;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente benefici a favore degli orfani di guerra, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, sulla graduatoria dei titoli di preferenza nei pubblici impieghi, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende agli invalidi, orfani e congiunti dei caduti in Africa orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra, orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende ai combattenti in Africa orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, relativo ai provvedimenti per l'incremento demografico, convertito con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente l'aumento del limite massimo di età per i capi di famiglia numerosa;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi, orfani e congiunti di caduti per la guerra 1940-43, tutte le disposizioni recanti benefici per l'assunzione nei pubblici impieghi;

Visto il regio decreto-legge 9 luglio 1941, n. 868, recante benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Visto il regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, recante l'estensione, in quanto applicabile, ai figli dei militari e cittadini invalidi di guerra aventi pensione ed assegni rinnovabili di 1ª categoria, delle disposizioni di legge a favore degli orfani di guerra;

Vista la legge 3 dicembre 1942, n. 1700, recante norme per la legalizzazione delle firme sui documenti;

Visto il regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178, contenente, fra l'altro, norme a favore dei colpiti dalle leggi razziali relativamente ai limiti di età, stabiliti per la partecipazione ai pubblici concorsi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, che sopprime l'unione fascista delle famiglie numerose e fissa i criteri per stabilire la qualifica di capo di famiglia numerosa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, recante l'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, ed il decreto legislativo del 30 giugno 1947, n. 625, concernenti il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, recante benefici a favore degli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati;

Visto il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, sul trattamento del personale della Marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione e distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, che reca agevolazioni per le documentazioni da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, relativo al collocamento a riposo o dispensa dal servizio a domanda o di autorità dei sergenti maggiori, dei marescialli dei tre gradi e degli aiutanti di battaglia dell'Esercito e dei sottufficiali con grado corrispondente della Marina militare in carriera continuativa;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 luglio 1947, n. 800, che modifica l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici previsti a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, relativo al collocamento a riposo o dispensa dal servizio, a domanda o di autorità, dei sottufficiali dell'Aeronautica;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, che estende i benefici di cui all'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, al personale che ha proceduto alla bonifica dei campi minati prima dell'entrata in vigore del decreto stesso;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, ratificato con legge 5 aprile 1952, n. 40, che prevede, tra l'altro, l'aumento dei limiti di età per i perseguitati politici e razziali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, contenente norme per l'applicazione, agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati, dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei combattenti e dei reduci di guerra;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, sull'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, contenente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 giugno 1948, n. 142, contenente norme per il riconoscimento della qualifica di profugo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro *ad interim* per l'Africa italiana, in data 10 giugno 1948 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 giugno 1948, n. 141, contenente le norme di attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, riguardante l'estensione ai profughi d'Africa dei benefici previsti per i reduci;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernente l'estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici ed alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212, concernente le norme per la estensione dei benefici previsti per i combattenti e per i reduci di guerra a coloro che sono stati addetti prima del 24 maggio 1946 ad operazioni di bonifica da mine e a coloro che sono stati addetti, prima e dopo la detta data, ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, sui criteri preferenziali a favore dei mutilati ed invalidi per servizio e congiunti dei caduti per servizio.

Vista la legge 28 dicembre 1950, n. 1080, che proroga le agevolazioni in materia di documentazione prevista dal decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, in favore dei profughi dei territori di confine;

Vista la legge 24 luglio 1951, n. 660, che estende ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, le disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e

quelle relative ai benefici ed alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 1° ottobre 1951, n. 1140, concernente l'estensione ai congiunti dei cittadini dichiarati irreperibili per eventi di guerra o connessi allo stato di guerra delle provvidenze previste dalle norme vigenti a favore dei congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 23 febbraio 1952, n. 93, che ratifica, con modificazioni, il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, recante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Vista la legge 4 marzo 1952, n. 137, contenente norme per l'assistenza a favore dei profughi;

Vista la legge 23 marzo 1952, n. 207, concernente la estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei caduti in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, delle disposizioni recanti benefici a favore dei mutilati ed invalidi di guerra, nonchè dei congiunti dei caduti in guerra;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952, che fissano nei riguardi del territorio della Somalia e di quello della Libia il termine di applicabilità della legge 24 luglio 1951, n. 660, concernente la estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, delle disposizioni della legge 19 agosto 1948, n. 1180;

Vista la legge 16 aprile 1953, n. 409, che prevede, tra l'altro, la elevazione temporanea del limite massimo di età a favore del personale del soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, che prevede l'esenzione dal bollo per i candidati indigenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, con il quale vengono fissate nuove norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 9 agosto 1954, n. 654, che, fra l'altro, estende le disposizioni in favore degli orfani ed invalidi di guerra e agli orfani ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953;

Vista la legge 5 gennaio 1955, n. 14, contenente provvidenze per i mutilati ed invalidi e per i congiunti dei caduti che appartennero alla forze armate della sedicente repubblica sociale italiana;

Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 893/61231.13/1.3.1 del 4 febbraio 1955 recante disposizioni sulla attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Vista la legge 10 marzo 1955, n. 96, contenente provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 1955, col quale sono stati abrogati i decreti del capo del governo 16 giugno 1932 e 9 settembre 1934, concernenti l'espletamento dei concorsi di ammissione negli impieghi statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, sull'ordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 17, sul nuovo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 27 dicembre 1956, n. 1444, che prevede, tra l'altro, la istituzione del ruolo del personale di dattilografia negli uffici giudiziari.

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami a cinquecento posti di dattilografo negli uffici giudiziari.

Art. 2.

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante:

a) sia cittadino italiano;

b) sia di buona condotta;

c) non sia escluso dall'elettorato attivo politico e non sia stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione;

d) sia munito di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

e) abbia compiuto l'età di 18 anni e non superato quella di 32, salve le elevazioni di cui al successivo articolo.

I requisiti predetti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 4 per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 3.

Il limite massimo di età è elevato:

1) a 40 anni per coloro che siano stati assunti prima del 4 gennaio 1955 come amanuensi e dattilografi a norma dell'art. 99 dell'ordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie, approvato con regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, purchè ancora in servizio al 4 gennaio 1957, data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 1956, n. 1444;

2) a 45 anni per i mutilati o invalidi di guerra e della lotta di liberazione, per i mutilati o invalidi civili per fatto di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, e per i mutilati o invalidi per causa di servizio, per i mutilati o invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati o invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati o invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953. Rimangono ferme le esclusioni previste dalle disposizioni vigenti per i mutilati o invalidi assegnati alla 9ª ed alla 10ª categoria di pensione;

3) a 39 anni per gli ex combattenti decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, oppure promossi per meriti di guerra;

4) di 5 anni per coloro che hanno partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate, alle operazioni militari nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, e per coloro che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati dal nemico e per i profughi dall'Africa italiana, dai territori di confine, da territori esteri e da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui ai numeri 2), 3) e 4) coloro che abbiano riportato condanne per delitti commessi sotto le armi, anche se successivamente amnistiati;

5) a 40 anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, e per il personale dipendente dal soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) in servizio al 18 giugno 1953;

6) di 2 anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

7) di un anno per ciascun figlio vivente alla data medesima;

L'elevazione prevista al n. 6) si cumula con quella prevista al n. 7) ed entrambe con quelle previste ai numeri precedenti;

8) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa (di almeno sette figli), salvo che non si abbia diritto ad una elevazione maggiore applicando le disposizioni di cui ai precedenti numeri 6) e 7).

Il limite massimo per l'ammissione al concorso non potrà, in ogni caso, superare i 40 anni o i 45 anni per i mutilati e gli invalidi di guerra.

Si prescinde dal detto limite di età per gli aspiranti che alla data del presente decreto siano già impiegati civili di ruolo dello Stato e per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Agli effetti del limite di età per i concorrenti già colpiti da leggi razziali non è computato il periodo di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944.

Il diritto alle elevazioni del limite di età indicate nel presente articolo deve risultare nei modi di cui al successivo art. 6, e la documentazione relativa deve essere presentata, qualora a ciò non si sia precedentemente provveduto in relazione al disposto dell'art. 8, entro il termine indicato nell'art. 13.

Art. 4.

La domanda di ammissione, su carta bollata da L. 200, diretta al Ministero di grazia e giustizia, deve essere presentata nelle ore di ufficio alla segreteria del procuratore della Repubblica nella cui circoscrizione territoriale l'aspirante risiede entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:

1) le precise generalità con l'esatta indicazione della residenza;

2) la data ed il luogo di nascita e, se necessario, l'indicazione dei titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico, o la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

6) il titolo di studio con l'esatta menzione della data e dell'Istituto scolastico presso il quale venne conseguito;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari. Gli aspiranti che siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare dovranno altresì dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro riguardi.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti dello Stato e per gli amanuensi e dattilografi in servizio nelle cancellerie e segreterie giudiziarie sarà sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Non sono ammessi al concorso coloro i quali presentino la domanda oltre il termine indicato nel primo comma ovvero non in regola con il bollo, e coloro i quali, da accertamenti preventivi che l'Amministrazione ritenesse eventualmente di disporre, non risultino in possesso dei requisiti indicati nell'art. 2.

Art. 5.

L'esame consiste in una prova pratica di dattilografia la quale comprende:

a) un saggio di scrittura sotto dettato, su carta bianca e senza capoversi, con la velocità di duecentoquaranta battute (compresi gli spazi bianchi) al minuto primo. Durata della prova: cinque minuti;

b) un saggio di copiatura, su carta uso bollo, con velocità libera. Durata della prova: quindici minuti. I candidati che ultimassero la copiatura del brano loro sottoposto in un tempo minore, potranno, al fine di dare piena prova della velocità di cui sono capaci, continuare a scrivere ricopiando il brano fino allo scadere del tempo.

In entrambi i saggi non sarà permesso il cambiamento di foglio nè l'uso della gomma; le eventuali correzioni saranno eseguite con i mezzi forniti dalla macchina.

Nella valutazione dell'uno e dell'altro saggio, la Commissione terrà conto della velocità e della precisione dimostrate dal candidato.

Per l'espletamento del saggio indicato in *a*) sarà utilizzata la prima parte del brano che dovrà servire per il saggio indicato in *b*).

Tale brano, di lunghezza non inferiore a due facciate di carta uso bollo, sarà prescelto di giorno in giorno, prima dell'inizio delle operazioni di esame, dalla Commissione esaminatrice, che lo stralcerà dal testo di una sentenza, civile o penale, pubblicata in una rivista giuridica dell'anno in corso o degli anni precedenti: una copia dattiloscritta del brano prescelto sarà distribuita a ciascuno dei candidati immediatamente prima dell'inizio del saggio di copiatura.

Il brano dovrà essere, per quanto possibile, di giorno in giorno diverso.

Art. 6.

A ciascuno dei candidati ammessi al concorso, l'avviso per la presentazione alla prova pratica, che avrà luogo in Roma, sarà dato almeno venti giorni prima di quello fissato per il suo espletamento.

Ciascun candidato, per sostenere la prova pratica, dovrà essere munito, ai fini dell'accertamento della sua identità personale, di una fotografia recente, applicata su carta da bollo da L. 200, con la propria firma. La fotografia e la firma apposta su di essa dovranno essere autenticate a norma dei commi terzo e quarto dell'art. 4. Se l'autenticazione è fatta da un notaio o da un segretario comunale, la loro firma, fatta eccezione per il distretto notarile e per il comune di Roma, dovrà essere legalizzata. In luogo della fotografia i candidati potranno esibire la tessera postale, il porto d'armi, la carta di identità o il passaporto.

I candidati che rivestono la qualifica di impiegati dello Stato potranno esibire il libretto ferroviario personale rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono.

Art. 7.

La Commissione dispone di venti punti per la prova pratica.

Sono dichiarati idonei i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno dodici punti.

Non sono ammesse frazioni di punto.

I risultati della prova pratica sono resi pubblici al termine di ciascuna giornata di esame.

Art. 8.

I concorrenti che abbiano superato la prova pratica e che intendano far valere gli eventuali titoli che diano luogo alla applicazione in loro favore delle disposizioni generali in vigore sulle riserve di posti e sulle precedenze nelle ammissioni agli impieghi, dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia Ufficio superiore del personale, entro il termine perentorio di giorni trenta da quello in cui hanno sostenuto la prova pratica, i documenti, redatti nella forma prescritta dal successivo articolo, attestanti il regolare possesso dei titoli stessi.

Per i documenti indicati nel presente articolo, il termine predetto si considera osservato se essi sono presentati a un ufficio postale per la spedizione in plico raccomandato prima della sua scadenza.

Art. 9.

Le qualità personali che dànno diritto a elevazioni del limite massimo di età per l'ammissione al concorso o a precedenza nella graduatoria o a riserva di posti devono essere provate nei modi seguenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, dovranno presentare la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quello di cui alla circolare numero 202860/Od. dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quello di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatesi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione, ovvero

un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale lo aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle Forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'articolo 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96 e gli orfani dei caduti civili per i fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

g) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando il certificato mod. 69 di cui alla precedente lettera *d*) rilasciato a nome del genitore ovvero un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza debitamente legalizzato dal prefetto, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando uno dei documenti di cui alla precedente lettera *e*) rilasciato a nome del genitore ovvero un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato dal prefetto, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *f*), nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

l) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza, in carta bollata da L. 100.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati o comunque colpiti per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la residenza;

p) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

q) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *p*), rilasciato in data non anteriore a quella della scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione al concorso, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

r) i concorrenti che alla data del presente bando abbiano a qualunque titolo prestato servizio per non meno di un anno nell'Amministrazione di grazia e giustizia dovranno produrre copia autentica dello stato di servizio, rilasciata su carta bollata da L. 200, di data non anteriore a tre mesi a quella di scadenza del termine indicato nell'articolo precedente, con la specificazione delle note di qualifica riportate;

s) gli amanuensi e dattilografi indicati nel n. 1) dell'art. 3 dovranno produrre un certificato, in bollo da L. 100, rilasciato dal capo dell'ufficio giudiziario al quale sono addetti, contenente la indicazione della data di inizio del servizio e degli estremi del provvedimento di assunzione, e la attestazione della loro permanenza in servizio alla data del 4 gennaio 1957;

t) gli ufficiali di complemento dovranno presentare copia, o estratto, dello stato di servizio militare in bollo da L. 200, rilasciato dall'autorità militare competente;

u) i concorrenti già appartenenti al soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) dovranno produrre un certificato su carta bollata da L. 100 da cui risulti che al 18 giugno 1953 erano alle dipendenze del predetto ufficio;

v) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda od anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 100 della autorità militare.

Art. 10.

Entro lo stesso termine perentorio indicato nell'art. 8, i candidati che abbiano superato la prova pratica possono documentare gli eventuali titoli relativi a servizi prestati e, in genere, a situazioni personali che essi ritengano utili ai fini di una favorevole valutazione della loro attitudine all'impiego.

La Commissione, dopo l'espletamento della prova pratica da parte di tutti i candidati ammessi al concorso determina le categorie di titoli delle quali terrà conto ed il coefficiente, espresso anche in frazioni di punto, da assegnare per ciascuna di esse. La deliberazione è resa pubblica mediante affissione nei locali del Ministero.

Successivamente la Commissione procede alla valutazione dei titoli, per la quale dispone di cinque punti.

Art. 11.

Agli amanuensi e dattilografi indicati nel n. 1) dell'art. 3, dovrà essere assegnato un voto supplementare pari a ½ punto per ciascun anno intero di servizio, maturato alla data del presente bando.

Art. 12.

I concorrenti dichiarati idonei nella prova pratica sono classificati secondo il numero totale dei voti loro assegnati a norma degli articoli 7, 10 e 11.

In caso di parità di punti, si applicano le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni ed estensioni, concernenti la graduatoria dei titoli di precedenza nelle ammissioni agli impieghi pubblici.

Art. 13.

La graduatoria è approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tale fine i concorrenti collocati utilmente nella

graduatoria, in relazione anche alle disposizioni concernenti riserve di posti a favore di determinate categorie di cittadini, sono invitati dal Ministero a presentare, entro il termine perentorio di giorni 45 che decorrono dal giorno successivo a quello della comunicazione che sarà loro fatta, i seguenti documenti, tutti in lingua italiana, su foglio bollato e debitamente legalizzati

a) estratto dell'atto di nascita, in conformità del regio decreto 25 agosto 1932, n. 1101 (carta da bollo di L. 100): il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita.

I concorrenti che abbiano diritto all'elevazione del limite di età, devono unire anche la documentazione richiesta a norma dell'art. 3, ultimo comma;

b) certificato, di data non anteriore di tre mesi a quella di scadenza del termine indicato nel primo comma dell'articolo 4, rilasciato dal sindaco o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano (carta da bollo da L. 100);

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in territori non compresi nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto del Capo dello Stato;

c) certificato di data non anteriore di tre mesi a quella di scadenza del termine indicato nel primo comma dell'art. 4, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (carta da bollo L. 100);

d) certificato medico di data non anteriore di tre mesi a quella di scadenza del termine indicato nel primo comma dell'art. 4, di sana costituzione fisica, rilasciato da un ufficiale medico militare, o dal medico provinciale, o dal medico condotto, o dall'ufficiale sanitario.

Se il candidato è affetto da imperfezione fisica, questa deve essere esattamente specificata nel certificato. Il certificato medico per l'invalido di guerra deve essere rilasciato ai sensi del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, e successive modificazioni (carta da bollo da L. 100).

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia. L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita, è escluso dal concorso;

e) certificato generale del casellario giudiziario di data non inferiore di tre mesi a quella di scadenza del termine indicato nel primo comma dell'art. 4 (carta da bollo da L. 200);

f) diploma originale di istituto di istruzione secondaria di primo grado ovvero copia notarile di esso. Qualora il candidato non sia in condizioni di produrre il diploma originale o la copia autentica di esso, è data facoltà di presentare un certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma stesso.

Possono esibirsi, in esenzione da tassa di bollo, a condizione che nei relativi atti si faccia constare la povertà dell'aspirante mediante citazione dell'attestato rilasciato dalla autorità di pubblica sicurezza del luogo di residenza del candidato, ovvero dal sindaco qualora nel Comune non esista ufficio di pubblica sicurezza, i seguenti documenti: estratto dell'atto di nascita, certificato medico, certificato di cittadinanza e certificato del casellario giudiziario. Ogni altro documento è soggetto a tassa di bollo.

Per i certificati del sindaco di Roma, del cancelliere del tribunale, del segretario della Procura della Repubblica di Roma e dei notai del distretto notarile di Roma, non occorre legalizzazione.

Per coloro che, in dipendenza di avvenimenti politici, connessi con l'ultima guerra, abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, valgono le disposizioni di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60.

I concorrenti che già appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *d*) ed *f*) insieme a copia autentica dello stato di servizio (tassa di bollo L. 200), comprovando, con certificato dell'Amministrazione da cui dipendono (tassa di bollo L. 100), di non essere sottoposti a procedimento penale, o disciplinare, e di aver riportato almeno la qualifica di distinto.

Lo stato di servizio e il certificato della Amministrazione devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di scadenza del termine indicato nel primo comma dell'art. 4.

Sono esclusi dal concorso coloro che dalla documentazione esibita non risultino in possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Sono dichiarati decaduti dal concorso stesso coloro i quali presentino i documenti comprovanti il possesso dei requisiti medesimi oltre il termine stabilito nel primo comma, oppure non in regola col bollo ovvero non legalizzati. Si applica la disposizione del secondo comma dell'art. 8.

Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, l'invito a produrre la documentazione è esteso a quei candidati ai quali sarebbe stato rivolto già in precedenza, qualora non fossero stati collocati in graduatoria i concorrenti di cui ai commi stessi.

Art. 14.

Sono nominati dattilografi negli uffici giudiziari i concorrenti classificati definitivamente entro il limite dei posti messi a concorso, secondo l'ordine di graduatoria ed osservate le disposizioni vigenti sulla riserva dei posti a favore di determinate categorie di cittadini.

Art. 15.

I posti spettanti a coloro che dichiarino di rinunciare alla nomina o non si presentino ad assumere servizio nel termine di legge, potranno essere dall'Amministrazione, entro il termine di sei mesi, attribuiti ai candidati del presente concorso dichiarati idonei con maggior numero di voti dopo quelli compresi nella classificazione dei vincitori, osservate le disposizioni dell'art. 13 e dell'art. 14.

Art. 16.

I vincitori del presente concorso saranno assegnati alle sedi stabilite con il decreto Ministeriale emanato a norma dell'art. 7, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1444.

Roma, addì 26 gennaio 1957

Il Ministro: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1957
Registro n. 21 *Grazia e giustizia, foglio n.* 332. — FLAMMIA

(1490)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Variante alla graduatoria del concorso nazionale per titoli a posti di ruolo speciale transitorio (classe di concorso I)

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto Ministeriale 30 settembre 1951, registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1953, registro n. 27, foglio n. 16, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso nazionale per titoli a millecentosessantanove posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento di italiano, latino, storia e geografia, negli istituti medi inferiori (scuole medie), classe di concorso I, indetto con decreto Ministeriale 5 luglio 1949;

Visto il regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni;

Visto la decisione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione VI), addì 13 dicembre 1955, pubblicata nei modi di legge all'udienza del 24 marzo 1956;

Decreta:

Il decreto Ministeriale citato nelle premesse è modificato nel senso che la prof.ssa Travali Maria ved. Mignosi fu Luigi, anzichè al 4282° posto con punti 84,50 viene inserita nella relativa graduatoria all'856° posto con punti 174,50 fra la prof.ssa Testaverde Rita in Di Stefano di Ferdinando e la prof.ssa Abignente Emma fu Francesco. Deve intendersi di conseguenza modificata la numerazione della graduatoria stessa.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 giugno 1956

p. *Il Ministro*: SCAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *febbraio* 1957
Registro n. 13 *Pubblica istruzione, foglio n.* 337. — BALDI

(1475)

PREFETTURA DI FIRENZE

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Firenze

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Visto il proprio decreto n. 35681 del 18 maggio 1956;
Visto il proprio decreto n. 586 del 28 gennaio 1957;
Vista la relazione della Commissione giudicatrice del concorso a quattro posti di ostetrica condotta, vacanti nella provincia di Firenze al 30 novembre 1955;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle idonee nel concorso per posti quattro di ostetrica condotta, vacanti nella provincia di Firenze al 30 novembre 1955:

N.	Nome		Punti
1.	Pini Ada	punti	58,782
2.	Papi Ada	»	56,60
3.	Zampini Bruna	»	56,095
4.	Mari Leonetta	»	54,58
5.	Castaldi Pia	»	54,015
6.	Pasquini Pierina	»	53,941
7.	Paolini Bruna	»	53,825
8.	Rossi Laura	»	53,75
9.	Serboli Nara	»	53,67
10.	Cerbai Paola	»	52,733
11.	Bicci Elena	»	52,701
12.	Poggesi Assunta	»	52,55
13.	Salvini Simonetta	»	52,50
14.	Ulivi Francesca	»	52,39
15.	Pasquini Adriana	»	52,31
16.	Granaroli Concetta	»	51,883
17.	Casini Anna	»	51.881
18.	Magli Liliana	»	51,87
19.	Montuschi Concetta	»	51,547
20.	Caselli Romana	»	51,310
21.	Ghirelli Rosa	»	51,05
22.	Salvischiani Odetta	»	50,855
23.	Casini Mariella	»	50,703
24.	Marinari Marcella	»	50,528
25.	Pifferi Alma	»	50,24
26.	Turrini Iride	»	50,20
27.	Nebbiai Liliana	»	50,08
28.	Mazzantini Giustina	»	50,05
29.	Salocchi Fiorina	»	50,05
30.	Simoncini Marisa	»	49,95
31.	Righini Adriana	»	49,85
32.	Martini Alma	»	49,85
33.	Arfè Ester	»	49,76
34.	Montigiani Giulia	»	49,62
35.	Maccioni Rina	»	49,56
36.	Mazzetti Emma	»	49,545
37.	Bonacchi Marisa	»	49,50
38.	Chelli Maria	»	49,25
39.	Nencetti Loretta	»	49,25
40.	Ricci Febronia	»	49,21
41.	Papi Angela	»	49,17
42.	Cestelli Novara	»	49,10
43.	Dusi Eleonora	»	49,00
44.	Tusini Valda	»	49,00
45.	Degl'Innocenti Graziella	»	49,00
46.	Guerrieri Fedora	»	48,83
47.	Casini Licia	»	48,65
48.	Piccardi Marcella	»	48,551
49.	Castellani Marga	»	48,51
50.	Ruspetti Vanda	»	48,251
51.	Vignoli Giovanna	»	48,25
52.	Gemignani Graziella	»	48,13
53.	Porzio Siria	»	48,12
54.	Bonacchi Giuliana	»	48,00
55.	Larghi Anna Maria	»	47,80
56.	Voltoni Villelma	punti	47,71
57.	Gensini Anna	»	47,70
58.	Marzocchi Maria Cleofe	»	47,70
59.	Donnini Tatiana	»	47,70
60.	Papini Maria	»	47,663
61.	Callotti Giovanna	»	47,60
62.	Mancini Rina Bruna	»	47,49
63.	Carli Anna Maria	»	47,44
64.	Pace Gilda	»	47,40
65.	Morini Silvana	»	47,36
66.	Giannassi Domenica	»	47,169
67.	Vangelisti Elma	»	47,09
68.	Fabri Piera	»	47,06
69.	Innocenti Olga	»	47,04
70.	Ridolfetti Giuliana	»	47,009
71.	Lanini Italia	»	47,00
72.	Silicani Annunziata	»	47,00
73.	Barontini Anna Maria	»	46,90
74.	Romagnoli Agnese	»	46,68
75.	Baronti Ada	»	46,63
76.	Guerri Costantina	»	46,475
77.	Marinesi Vanna	»	46,45
78.	Cipriani Gina	»	46,30
79.	Forasassi Grazia	»	46,30
80.	Diddi Foresta Isidora	»	46,03
81.	Mugnai Gina	»	46,00
82.	Guagni Rosanna	»	46,00
83.	Santini Maria	»	45,93
84.	Pierucci Olga	»	45,86
85.	Fantini Zara	»	45,54
86.	Ciampoli Ines	»	45,50
87.	Pratesi Rosanna	»	45,20
88.	Fuligni Francesca	»	44,59
89.	Antonini Teresa	»	44,50
90.	Lucarelli Maria	»	44,49
91.	Nanni Bruna	»	44,03
92.	Fabbri Maria	»	43,59
93.	Carmignani Giovanna	»	43,42
94.	Reggioli Ada	»	43,30
95.	Bianchini Bruna	»	42,50
96.	Merciai Maria Luisa	»	42,26
97.	Dovi Adriana	»	41,66
98.	Calamai Lorena	»	40,38
99.	Monti Giuseppina	»	40,00
100.	Masini Liliana	»	39,65
101.	Bernini Lorena	»	37,07

Firenze, addì 16 febbraio 1957

Il prefetto: BENUSSI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Visto il decreto n. 977 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito delle idonee al concorso per quattro posti di ostetrica condotta, vacanti nella provincia di Firenze al 30 novembre 1955;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le ostetriche di cui al concorso indetto con decreto numero 35681 del 18 maggio 1956, sono assegnate alle condotte come appresso indicato:

1) Pini Ada: Firenze, sede n. 15 Isolotto;
2) Papi Ada: Calenzano Capoluogo;
3) Zampini Bordoni Bruna: San Casciano in Val di Pesa Mercatale;
4) Mari Leonetta: Vernio - Montepiano.

Firenze, addì 16 febbraio 1957

Il prefetto: BENUSSI

(1356)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.